



Roma, 05.01.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200000169/AG
Oggetto: DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

Circolare n. 13436
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Publicato in G.U. il decreto-legge in materia di termini legislativi.

Riferimenti: DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2021, n. 228 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. ([GU Serie Generale n. 309 del 30-12-2021](#))

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre u.s., è stato pubblicato il [D.L. 228/2021](#), contenente disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi ed in vigore dal 31 dicembre u.s.

In proposito, si richiamano le seguenti proroghe di interesse.

1) PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA ECONOMICA E FINANZIARIA

- Svolgimento assemblee societarie: vengono prorogate, fino al 31 luglio 2022, le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. Cura Italia (D.L. 18/2020-cfr. circolari federali nn. [12057 del 19.03.2020](#), [12215 del 6.05.2020](#)) relative alle procedure semplificate di svolgimento delle assemblee societarie (art. 3, comma 1).

2) PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI SALUTE

- Nelle more dell'avvio delle procedure volte al prescritto aggiornamento biennale dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il termine di validità dell'iscrizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

CODICE FISCALE n° 00640930582

PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

salute in data 12 febbraio 2018, è prorogato fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (art. 4, comma 3).

- L'autorizzazione ad assumere un contingente di personale per l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ai sensi dell'articolo 1, comma 430 della Legge 30 dicembre 2020, n.178, è estesa anche per l'anno 2022 (cfr. [circolare federale n. 12730 del 5.1.2021](#)).
- L'AIFA può prorogare e rinnovare, comunque non oltre il 30 giugno 2022, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con scadenza entro il 31 dicembre 2021, nel limite di 39 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni (art.4, comma 4).
- A decorrere dal 1° luglio 2022, all'AIFA è fatto divieto di stipulare contratti di lavoro di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 (art. 4, comma 4).
- È prorogata al 30 giugno 2022 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e) e all'articolo 16, comma 1, lettera d) del D.lgs. 26 del 2014 relative al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti (art. 4, comma 6).
- È prorogato fino al 31 marzo 2022 il termine di cui all'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (cfr. circolari federali nn. [12057 del 19.03.2020](#), [12215 del 6.05.2020](#)), che consente il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 4, comma 7).

3) PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA E DI ESAMI DI STATO

- Le disposizioni relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, già prorogate dal D.L. 183/2020 (cfr. circolare federale n. [12748 del 13 gennaio 2021](#)), sono prorogate fino al 31 marzo 2022 (art. 6, comma 4). In particolare, l'art. 6 del D.L. 22/2020 ai commi 1 e 2, ha previsto la possibilità, per il Ministro dell'Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune delle professioni regolamentate (tra cui quella di farmacista) e di svolgimento delle attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle predette professioni (cfr. circolari federali nn. [12305 del 10.06.2020](#), [12140 del](#)

[10 aprile 2020](#), [12202 del 2 maggio 2020](#) e [12226 del 7 maggio 2020](#)). Si rammenta che la nuova disciplina in materia di lauree abilitanti non riguarda i titoli conseguiti nel corrente anno accademico e le nuove regole necessitano di un decreto ministeriale attuativo.

* * *

Sarà cura della Federazione fornire ogni utile aggiornamento sull'iter di conversione del decreto.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)